



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA
Delegazione Regionale Calcio a Cinque

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO N. 99/BIS DATA COMUNICATO 25/01/2019
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Sommario

COMUNICAZIONI	2380
Attività di Rappresentativa	2380
Integrazione alla Convocazione Rappresentativa Regionale Femminile Calcio a 5.....	2380
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	2381

COMUNICAZIONI

Attività di Rappresentativa

Integrazione alla Convocazione Rappresentativa Regionale Femminile Calcio a 5

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, Sig. Francesco Sargenti, integra alla convocazione della Rappresentativa Regionale Femminile di Calcio a Cinque, in programma per **domenica 27 gennaio 2019**, alle **ore 9:30**, presso il **Palazzetto Comunale di Massa Martana**, Vocabolo Ponte, **Massa Martana**, le seguenti calciatrici.

POL.D. CIRCOLO LAVORATORI TERNI

Grisci Virginia.

A.S. COLLESANTO ANTRIA

Capuano Cecilia.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini, Vice Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 24 Gennaio 2019**, ha assunto le seguenti decisioni:

SERIE C1 CALCIO A CINQUE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **S.C.D. GRIFONI CALCIO A 5** IN RIFERIMENTO ALLA GARA CITTA' DI ORTE - GRIFONI DISPUTATA AD ORTE IL 20.10.2018, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.77/BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 13.12.2018, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- L'AVVENUTA OMOLOGAZIONE DELLA GARA.

HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva nella riunione del giorno 17.01.2019, la seguente decisione:

MOTIVI DELLA DECISIONE

La SCD GRIFONI Calcio a 5 propone reclamo avverso per l'impugnazione della decisione resa dal Giudice S del CRU della LND-FIGC con Comunicato Ufficiale n. 79-bis del 13.12.2018 con cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla predetta società avverso la regolarità di svolgimento della gara, valevole per il campionato Regionale di calcio a 5 umbro di serie c1, disputatasi tra Città di Orte calcio a 5 e SCD Grifoni Calcio a 5 in data 20.10.2018, (terminata con il risultato di 3-2 per la soc. Orte), per mancato rispetto da parte della società Città di Orte calcio a 5 della disposizione che prevede che nelle gare dell'attività ufficiale 2018/2019 le società partecipanti al campionato regionale di calcio a 5 serie C1 hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse, un giocatore nato dal 1.1.1996. In buona sostanza il reclamante censura la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata inflitta la sanzione dell'ammendo di €300,00 alla società Orte, in quanto il Giudice ha errato nell'affermare che non esiste una norma specifica che punisce il mancato impiego del calciatore sotto quota, in quanto, ad avviso del reclamante, nella vicenda da scrutinare trova applicazione l'art. 17 comma 5 CGS sulla base della corretta interpretazione del C.U. n. 1. S.S. 2018/2019 Div. Calcio a 5 LND- C.R.U. Figc n. 1 "018/2019, e, pertanto, la sanzione che doveva essere applicata era quella della perdita della gara a carico della soc. Orte per 0=6.

Dall'istruttoria emerge pacificamente la circostanza che per circa un minuto e mezzo la società Città di Orte calcio a 5 ha giocato senza il "fuori quota". In particolare il direttore di gara in sede di audizione nel confermare il referto ha precisato che *"... a seguito di una segnalazione ricevuta da parte dell'allenatore della Soc. Grifoni, ho potuto verificare che nel corso del 2° tempo la Soc. Orte stava disputando la gara senza la presenza in campo di un calciatore fuori quota, ovverosia nato dall'1-1-1996 in poi. Non sono in grado di riferire quando sia iniziata tale situazione ma certamente si è protratta per circa un minuto e mezzo da quando mi è stata segnalata. L'Orte ha regolarizzato la situazione in campo dopo che ho comunicato loro la irregolarità"*.

Orbene, verificata preliminarmente la regolarità della comunicazione del reclamo alla soc. Orte, quale contro interessato, e che la stessa non ha fatto pervenire controdeduzioni, deve essere evidenziato che per quanto concerne l'applicazione delle norme sanzionatorie per la violazione in oggetto, non vi è, a ben vedere molta chiarezza, ed il legislatore sportivo sul punto dovrà necessariamente intervenire per eliminare la lacuna.

Precisato quanto sopra il quadro normativo che, ad avviso di questa Corte, deve necessariamente trovare applicazione alla vicenda da scrutinare non è quello individuato dal Giudice Sportivo e tantomeno quello evidenziato dal reclamante.

Infatti, dalla lettura del combinato disposto del C.U. n. 1 della stagione sportiva 2018/2019 della Lega Nazionale Dilettanti pubblicato il 01.07.2018 e del CRU della FIGC pubblicato il 06.07.2018, nella parte che qui rileva recitano rispettivamente il primo (pag. 37- A/17 lett. d): *".....Nelle stesse gare i Comitati, in via sperimentale, possono rendere altresì obbligatoria la presenza di un calciatore appartenente alla fascia di età prestabilita tra i calciatori titolari sul rettangolo di gioco sin dall'inizio e per l'intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all'inizio e/o durante la gara di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 del Regolamento di Gioco-Decisioni Ufficiali FIGC"*;

e il secondo (pag.54 e segg) *" nelle stesse gare le società hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse, un giocatore nato dal 1.1.1996 in poi. Nel caso di inosservanza di tale obbligatorietà all'inizio e/o durante la gara, vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 Del Regolamento di Gioco-Decisioni Ufficiali Figc". Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di calciatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte"*.

Le Regole 3 e 4 del Regolamento di Gioco richiamate dalla normativa succitata, quale sanzione dell'inosservanza dell'obbligo previsto di impiego del sotto quota, sembrerebbe concretizzare un rinvio non confacente alla vicenda da scrutinare in quanto la regola 3 sostanzialmente prevede che gli arbitri ammoniscano il calciatore inadempiente e gli ordinano di lasciare il rettangolo di gioco, mentre la regola 4 prevede che il calciatore inadempiente sia invitato dagli arbitri ad uscire dal rettangolo di gioco per regolarizzare il proprio equipaggiamento alla prima interruzione di gioco.

Senonchè l'appendice alla Regola 3 (cfr pag. 22) prevede espressamente che : *"Nei Campionati Regionali, nei quali sono stati stabiliti, in relazione all'età, limiti alla partecipazione dei calciatori sul rettangolo di gioco, nel caso in cui detti limiti non siano osservati, nel corso della gara, gli arbitri applicheranno le sanzioni previste dalla Regola 3. Nel caso in cui la predetta regola sui limiti di età non possa essere rispettata per assenza, sul rettangolo di giuoco, di calciatori rientranti nei richiamati limiti di età, la squadra priva di detti calciatori disputerà la gara con un calciatore in meno.*

L'appendice quindi chiarisce che nel caso in cui il sotto quota non è schierato nel rettangolo di giuoco, la sanzione che deve essere comminata dall'arbitro è quella di far giocare la squadra inadempiente con un calciatore in meno.

Questo e solo questo è il quadro normativo vigente che, seppur privo della dovuta chiarezza da parte del legislatore sportivo, deve essere applicato alla fattispecie.

Ciò posto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene che risponda a criteri di equità disporre la ripetizione della gara tra la società Città di Orte calcio a 5 e la società SCD Grifoni calcio a 5 del campionato Regionale di Calcio a 5 umbro di serie C1.

P.Q.M.

- **dispone la ripetizione della gara di campionato Regionale di Calcio a 5 Umbro di Serie C1 tra la società Città di Orte Calcio A/5 e la società SC D Grifoni Calcio A/5**, mandando alla segreteria di questo Comitato per le incombenze del caso.
- **annulla la sanzione dell'ammenda** inflitta dal G.S. alla società Città di Orte.
- **Dispone restituirsi la tassa di reclamo.**

SERIE C1 CALCIO A CINQUE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **CITTA' DI ORTE C/5** IN RIFERIMENTO ALLA GARA CANNARA – CITTA' DI ORTE DISPUTATA A CANNARA IL 21.12.2018, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.89/BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10.01.2019, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- SQUALIFICA CALCIATORE VALENCIA ARROYO ASDRUBAL FRANCI PER QUATTRO GARE.

Nella riunione del giorno 24.01.2019, la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'istruttoria espletata è emerso che il calciatore VALENCIA ARROYO ASDRUBAL FRANCI è stato espulso per aver pronunciato frasi offensive nei confronti del direttore di gara, ritardando l'uscita dal terreno di gioco dopo la notifica dell'espulsione.

Il fatto merita adeguata sanzione che tuttavia la Corte ritiene di poter contenere in tre giornate di squalifica.

P.Q.M.

In **parziale accoglimento** del reclamo, **riduce la squalifica** al calciatore VALENCIA ARROYO ASDRUBAL FRANCI **a tre giornate effettive** di gara.

- **Dispone restituirsi la tassa reclamo.**

COPPA ITALIA FEMMINILE CALCIO A CINQUE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **ATLETICO FOLIGNO C/5** IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORVIETO F.C. – ATLETICO FOLIGNO DISPUTATA A MAGIONE IL 6.01.2019, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.89/BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10.01.2019, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- SQUALIFICA ALLENATORE BORANGA EUGENIO FINO AL 05.03.2019.

Nella riunione del giorno 24.01.2019, la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'istruttoria espletata è emerso il Sig. Eugenio Boranga, allenatore dell'Atletico Foligno Calcio a 5, seppur in regime di squalifica, nel corso di un time out impartiva indicazioni alle giocatrice per pochi secondi, scusandosi subito per l'accaduto. Alla luce di quanto precede la Corte ritiene di poter ridurre la squalifica inflitta dal G.S. fino al 12.02.2019.

P.Q.M.

In **parziale accoglimento** del reclamo, **riduce al squalifica** inflitta dal G.S. all'allenatore Boranga Eugenio **fino al 12.02.2019**.

- **Dispone restituirsi la tassa reclamo.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

Avv. Francesco Temperini Presidente
Avv. Paolo Cutini Vice Presidente
Comm. Vincenzo Internò
Avv. Maurizio Lorenzini
Dott. Dominico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 25 GENNAIO 2019.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace